

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

III sezione civile

in persona del Giudice Unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. omissis, vertente

TRA

**MUTUATARIO
GARANTI**

- **ATTORI** -

E

BANCO

- **CONVENUTO** -

OGGETTO: contratto di mutuo;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 21.03.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione iscritto il 26.7.2016 e ritualmente notificato, MUTUATARI hanno convenuto in giudizio il Banco per sentir dichiarare in giudizio la natura usuraria delle condizioni contrattuali applicate al contratto di mutuo stipulato tra la banca e MUTUATARIO, e di cui GARANTI si sono resi garanti.

In particolare gli attori hanno dedotto il superamento del tasso soglia derivante dalla sommatoria tra tutti gli interessi e spese previsti dal contratto, ivi compresi gli interessi corrispettivi e moratori, l'illegittimità del tasso effettivo applicato in quanto diverso rispetto al tasso nominale convenuto, l'applicazione dell'anatocismo nel piano di ammortamento del mutuo e la conseguente responsabilità della convenuta per violazione del principio di buona fede e correttezza.

Si è costituito in giudizio il Banco chiedendo nel merito il rigetto della domanda di parte attrice.

La causa è stata trattata senza lo svolgimento di attività istruttoria e, all'udienza del 21.3.2019, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, il Giudice ha riservato la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Deve preliminarmente darsi atto che le parti hanno correttamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione come sollecitato dal giudice, il quale ha però avuto esito negativo.

Nel merito la domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.

Sentenza Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio n. 1844 del 24 giugno 2019

Gli attori fondano la dedotta applicazione di interessi usurari in quanto “sommando il tasso di mora e il tasso nominale annuo del mutuo si supera il tasso soglia e si finisce nell’usura” (cfr. atto di citazione, pag. 8).

Tale affermazione è giuridicamente non condivisibile per i seguenti motivi.

Occorre innanzitutto rilevare che la nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, richiamata da parte attrice, in realtà non afferma il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra loro al fine di verificare il superamento della soglia di usura.

Infatti la richiamata pronuncia ha chiarito che “*ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., co.2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo e quindi anche a titolo di interessi moratori*”, confermando che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia affermare affatto che la verifica dell’usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi (Tribunale Napoli 18.4.2014).

Tale assunto trova fondamento sotto diversi aspetti.

Innanzitutto entrambi gli interessi convenzionali e moratori hanno diversa natura ontologica ed assolvono ad una differente funzione: a differenza degli interessi convenzionali, la cui funzione remunerativa è espressione della fisiologia del rapporto contrattuale, quelli moratori intervengono in una fase patologica, e cioè nel caso di inadempimento del debitore, allo scopo di tenere indenne il creditore del danno provocato dal ritardato adempimento e di tutelare il debitore predeterminando la misura del risarcimento spettante al creditore (in tal senso Tribunale Milano 22.5.2014, Tribunale Verona 9.4.2014, Tribunale Brescia 16.1.2014, Tribunale Trani 25.1.2014). Ciò va considerato anche alla luce del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 co.2 c.c., in cui si fa riferimento alle sole prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale e automaticamente scaturenti all’erogazione del credito, mentre devono considerarsi escluse le prestazioni “accidentali”, e perciò meramente eventuali. (Tribunale Verona 12.9.2015).

Sul punto non appare rilevante il consueto richiamo all’art. 1 del d.l. 29.12.2000 n. 394 (conv. in L. 28.2.2001 n. 24), poiché tale norma, espressamente finalizzata all’ “interpretazione autentica” degli artt. 644 c.p. e 1815, c.2, c.c., appare “*pacificamente destinata ad individuare unicamente il momento di rilevanza della convenzione usuraria*” e “*non ad ampliare l’ambito oggettivo degli artt. 644 c.p. e 1815, c.2, c.civ., estendendolo agli interessi moratori*” (Tribunale Verona 12.9.2015 cit.)

Inoltre l’inclusione dell’interesse moratorio nel calcolo della determinazione del tasso usurario è criticabile anche in considerazione della circostanza che il calcolo del TEG da cui si determina l’interesse come usurario non comprende anche l’interesse moratorio, come da ultimo chiarito dalla Banca D’Italia nella comunicazione del 3.7.2013, ma solo l’interesse corrispettivo, per cui con il suindicato cumulo si giungerebbe a una rilevazione “*priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si raffronterebbero fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi)*” (Tribunale Vibo Valentia 22.7.2015). Tra l’altro appare appena il caso di ricordare che la recente pronuncia della Cassazione del 30.10.2018 n. 27442 non ha affatto affermato la necessità della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, bensì ha stabilito

Sentenza Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio n. 1844 del 24 giugno 2019

la nullità della clausola istitutiva di interessi moratori allorquando questi eccedano il tasso soglia.

Deve quindi escludersi in radice la possibilità di cumulare gli interessi corrispettivi agli interessi moratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia nel rapporto di cui è causa.

Ciò premesso nel caso di specie l'atto introduttivo degli attori, sovrabbondante nei profili giuridici generali e nella ricostruzione astratta degli istituti, è completamente carente di ogni riferimento specifico al rapporto concreto dedotto in atti, non precisando le modalità specifiche in cui tale superamento del tasso soglia sarebbe avvenuto, ma deducendolo in via del tutto astratta dalla possibilità di sommatoria tra i tassi corrispettivi e moratori. Ciò anche perché, in assenza di ulteriori specificazioni, la asserita usurarietà delle clausole determinative degli interessi appare smentita dal testo contrattuale in atti, in cui sia il tasso nominale degli interessi corrispettivi che quello degli interessi moratori, singolarmente considerati, risultano al di sotto della soglia usura applicabile *ratione temporis*.

Deve infatti trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di merito secondo cui è "onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale Ferrara 5.12.2013).

Né tale carenza può essere colmata dalla relazione peritale di parte prodotta dagli attori con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. Infatti nelle quattro laconiche pagine di cui si compone tale perizia di parte, viene apoditticamente affermata l'esistenza di un tasso effettivo superiore al tasso soglia, e ciò non solo utilizzando una formula di calcolo che non appare coincidere con quella indicata nelle istruzioni della Banca d'Italia (sul punto deve condividersi l'ampio orientamento giurisprudenziale - *ex multis* Tribunale di Ferrara 23.5.2017, Tribunale di Monza 20.7.2016 e 11.12.2015, Tribunale di Milano 1.10.2015, 19.3.2015 e 3.6.2014 - secondo cui devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia nelle apposite istruzioni in quanto norme tecniche autorizzate), ma anche perché il consulente nell'individuazione del tasso (cfr. allegato n. 2 alla CTP) considera una serie di voci di costo che non trovano corrispondenza nel testo contrattuale: si considerino ad esempio le voci relative alle spese di polizza e di istruttoria, per cui sono inseriti valori completamente differenti rispetto a quelli indicati nel documento di sintesi del contratto, e ciò anche considerando gli aumenti percentuali decimali previsti.

D'altronde le lacune sopra evidenziate non possono essere colmate nemmeno attraverso il ricorso alla CTU, pur invocata da parte attrice, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, deve essere negata dal giudice, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni. Nel caso di specie l'assenza di adeguate allegazioni, in ordine alle affermazioni apodittiche degli attori non può trovare rimedio attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, e non perché essa è da considerarsi esplorativa.

Infatti una richiesta istruttoria è meramente esplorativa quando esistono altre prove per dimostrare l'eccezione svolta, ossia quando, pur disponendo di altre richieste istruttorie, la parte non vi fa ricorso e chiede che si supplisca a tale sua omissione con una consulenza. Nel caso degli accertamenti contabili in materia bancaria, come recentemente rilevato dalla Cassazione (Cass. 5091/2016), è difficile ipotizzare che si possa ricorrere a prove diverse per accertare se il calcolo degli interessi sia corretto o meno, così che la richiesta di CTU di per sé non è esplorativa, essendo quello l'unico mezzo per accertare la correttezza del saldo o della

Sentenza Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio n. 1844 del 24 giugno 2019

richiesta della banca. Piuttosto che di natura meramente esplorativa della consulenza e dunque di mancato assolvimento dell'onere della prova, si tratta semmai di mancato assolvimento dell'onere di allegazione del fatto. Il correntista che eccepisce l'illegittimo appostamento di somme “*deve spiegare la ragioni della illegittimità senza limitarsi ad eccepirla, deve, ossia, allegare il fatto adeguatamente. L'onere di allegazione è dunque adempiuto quando sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che il calcolo è illegittimo*” (Trib. Roma 3.2.2015). Orbene nel caso di specie tale onere di allegazione non è stato soddisfatto, e pertanto la richiesta di CTU deve essere rigettata.

Conseguentemente la domanda relativa all'applicazione degli interessi usurari non può essere accolta sia per la non condivisibilità dell'operazione di sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, sia per la carenza di allegazioni sul punto da parte degli attori.

Ad analoghe conclusioni, in quanto ugualmente basate sulle lacune di allegazione e sulle carenze della consulenza di parte, deve giungersi in ordine alla lamentata difformità tra il tasso nominalmente indicato in contratto e il tasso effettivamente applicato al rapporto.

Ulteriore doglianza degli attori riguarda la lamentata capitalizzazione degli interessi non consentita dalla legge, in quanto il metodo del cd. ammortamento alla francese comporterebbe l'applicazione del cd. interesse composto, comprensivo di interessi anatocistici e quindi illegittimi.

La doglianza, che si risolve nel prospettare l'illegittimità in generale e tout court del meccanismo di ammortamento sopra evidenziato, appare infondata.

Osserva il Tribunale che il sistema cd. “alla francese” prevede il rimborso del capitale mutuato attraverso rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi progressivamente decresce. Pertanto in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. Infatti, se è pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Pertanto tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore, e pertanto deve escludersi che comporti automaticamente e di per sé un fenomeno anatocistico (cfr. *ex multis* Tribunale Padova 5.10.2016, Tribunale Milano 5.5.2014, Tribunale Siena 17.7.2014, Tribunale Benevento 19.11.2012). Tale conclusione vale ad escludere che vi sia violazione dell'art. 1284 c.c., non derivando dal metodo di ammortamento de quo alcuna difformità tra tasso pattuito e tasso effettivo.

Non possono essere infine accolte le ulteriori istanze istruttorie formulate dagli attori, e precisamente “*l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il contratto di mutuo*” in quanto “*ad oggi una copia del contratto non è mai stata consegnata sebbene più volte richiesta come da documentazione agli atti*” (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n.2 di parte attrice, pag. 2).

Orbene pur volendo sorvolare sul fatto che sono stati gli stessi attori, in allegato all'atto di citazione, a produrre copia del contratto di mutuo, smentendo palesemente quanto sopra dichiarato, e che in atti non vi è alcuna documentazione attestante eventuali richieste di consegna, la richiesta di acquisizione di ulteriore documentazione non può essere accolta per

Sentenza Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio n. 1844 del 24 giugno 2019

l'evidente genericità della sua formulazione e l'assenza di qualsivoglia individuazione specifica dei documenti richiesti.

Pertanto, in conclusione, la domanda non può essere accolta per i motivi sopra illustrati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e considerando i parametri medi per le cause di valore indeterminabile di complessità media.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna MUTUTARIO e GARANTI al pagamento in solido fra loro delle spese di lite in favore di controparte, che si liquidano in complessivi € 10.343,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Aversa, 21/06/2019

il Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*